

LOTTO N. 2

POLIZZA DI ASSICURAZIONE:

AUTO RISCHI DIVERSI (A.R.D.)

AUTOVEICOLI PARCO VEICOLI AZIENDALI



RIVIERA TRASPORTI SPA

Azienda certificata UNI EN ISO 9001:2000 N° 16038

STRADA NAZIONALE 365 – 18100 IMPERIA

CF e P.IVA : 0014295

LA SOCIETA'

| |
|--|
| |
| |
| |

BROKER: *Aon s.p.a. Insurance & Reinsurance brokers*
Filiale di Cuneo

GLOSSARIO

Nel testo della presente polizza di assicurazione le Parti attribuiscono, alle parole sotto riportate il significato di seguito indicato:

| | |
|--------------------------------|---|
| PARTI | Il Contraente e la Società |
| ASSICURAZIONE | Il complesso delle garanzie previste nella presente polizza |
| POLIZZA | Il documento che, sottoscritto dalle Parti, comprova il contratto di assicurazione |
| SOCIETÀ | L'impresa di Assicurazione che stipula la polizza in nome proprio ovvero in qualità di Delegataria per conto delle Imprese Coassicuratrici (art. 1911 del Codice Civile). Convenzionalmente può essere anche l'Intermediario professionale iscritto al Registro Unico degli Intermediari (R.U.I.) Sezione A, al quale l'Impresa ha affidato la gestione della polizza |
| CONTRAENTE | L'Azienda Pubblica che stipula l'assicurazione, in nome proprio e per conto di chi spetta . |
| ASSICURATI | I soggetti il cui interesse è protetto dall'assicurazione |
| PREMIO IMPONIBILE | La somma dovuta dal Contraente alla Società quale corrispettivo dell'assicurazione, al netto delle sole imposte di assicurazione |
| PREMIO LORDO | La somma dovuta dal Contraente alla Società quale corrispettivo dell'assicurazione, comprensivo delle imposte di assicurazione |
| RISCHIO | La probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che ne possono derivare |
| SINISTRO | Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione |
| INDENNIZZO-RISARCIMENTO | La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro |
| SCOPERTO | La percentuale del danno indennizzabile che rimane a carico dell'Assicurato |
| FRANCHIGIA | La parte del danno indennizzabile che rimane a carico dell'Assicurato |
| BROKER | Aon s.p.a FILIALE DI CUNEO quale Intermediario incaricato dal Contraente della gestione ed esecuzione del contratto, riconosciuto dalla Società |

VEICOLO

autovetture, autocarri, autobus, veicoli speciali ,motocicli e rimorchi

Sono considerati parti integranti del veicolo:

- la ruota di scorta;
- le targhe, gli attrezzi in dotazione;
- gli accessori "di serie", gli "optional" ed "altri"

I veicoli possono essere di proprietà del Contraente, ovvero in locazione o in leasing e/o in uso a qualsiasi titolo al Contraente.

ACCESSORI

Installazione di parti stabilmente fissate al VEICOLO assicurato, che possono essere:

"di serie"

se costituiscono normale dotazione del veicolo, senza supplemento al prezzo base di listino

"optional"

se forniti dalla Casa Costruttrice contestualmente al veicolo, con supplemento al prezzo base di listino

"altri"

se forniti dalla Casa Costruttrice o da altre Ditte e non rientranti nelle precedenti definizioni

"apparecchi fonoaudiovisivi"

autoradio, lettori di CD, mangianastri ed altre apparecchiature per la ricezione, trasmissione di suoni ed immagini, impianti di radiotelefono. Queste apparecchiature devono essere stabilmente installate sul veicolo

CRISTALLI:

il parabrezza, il lunotto posteriore, i cristalli laterali del VEICOLO, escluso gli specchi retrovisori esterni ed interni e la fanaleria in genere

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

1 - DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (Artt.1892, 1893 e 1894 del Codice Civile).

Tuttavia l'omissione, l'incompletezza o l'inesattezza delle dichiarazioni da parte del Contraente di circostanze eventualmente aggravanti il rischio, durante il corso della validità della presente polizza così come all'atto della sottoscrizione della stessa, non pregiudicano il diritto al completo indennizzo sempreché tali omissioni, incomplete o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo del Contraente e siano avvenute in buona fede.

2 - ALTRE ASSICURAZIONI

L'AZIENDA CONTRAENTE ha l'obbligo di comunicare alla Società l'esistenza o la stipulazione di altre assicurazioni per il medesimo rischio se stipulate direttamente dal Contraente.

3 - PAGAMENTO DEL PREMIO

La prima rata di premio è pagata al perfezionamento della polizza.

Tenuto conto che il Contraente, per proprie esigenze amministrative, effettua pagamenti solo tramite ordinativi bancari preventivamente autorizzati, in deroga a quanto previsto dall' art.1901 del Codice Civile si conviene che la copertura inerente la polizza decorre comunque:

-per la rata iniziale relativa alla stipulazione della polizza,

dalle ore 24.00 del giorno indicato nella determinazione di affidamento della presente polizza, data che sarà notificata dal Contraente alla Società con comunicazione che può essere anticipata a mezzo fax. La comunicazione può avvenire anche per il tramite dell'Intermediario incaricato.

Il pagamento della rata iniziale della polizza dovrà avvenire entro sessanta giorni dall'effetto della polizza (Art. 14 delle Norme che Regolano l'Assicurazione) senza che ciò impedisca la regolare decorrenza della garanzia di polizza, alla data stabilita in contratto.

-per la successiva rata semestrale della polizza,

dalla data di scadenza stabilita a condizione che venga effettuato l'ordine di pagamento entro il sessantesimo giorno dalla data di scadenza. Trascorso tale termine, salvo accordi tra le Parti, la garanzia sarà sospesa e riprenderà dalle ore 24.00 del giorno indicato nella determinazione di pagamento.

4 - FORMA E VALIDITA' DELLE COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni intercorrenti tra la Società ed il Contraente debbono essere fatte per mezzo di lettera raccomandata A.R. o telegramma o telefax, posta elettronica anche non certificata.

Le comunicazioni tra le Parti possono avvenire anche tramite il Broker incaricato.

5 - PROVA DELLA ASSICURAZIONE

La polizza, le eventuali modifiche e/o integrazioni risultanti da Appendici successive debbono essere provate per iscritto mediante documento sottoscritto dalle Parti.

6 - AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO

Il Contraente deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio.

Gli aggravamenti di rischio non noti e non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (Art. 1898 del Codice Civile), salvo quanto previsto al precedente Art. 1 "Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio".

7 - DIMINUZIONE DEL RISCHIO

Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente (Art. 1897 del Codice Civile) e rinuncia al relativo diritto di recesso.

8 - INTERPRETAZIONE DELLA POLIZZA

Si conviene fra le Parti che verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole al Contraente su quanto contemplato dalla condizioni tutte di polizza

9 - FACOLTA' BILATERALE DI RECESSO

Dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, la Società ed il Contraente possono recedere dall'assicurazione, con preavviso di 120 giorni. In caso di recesso da parte della Società, questa, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso stesso, rimborsa la parte di premio imponibile relativa al periodo di rischio non corso.

Anche in caso di recesso da parte del Contraente, resta fermo il diritto della Società al rimborso del premio, con le stesse modalità di cui al comma precedente.

10 - ONERI FISCALI - SPESE DI REGISTRAZIONE

Le imposte, tasse e tutti gli altri oneri stabiliti dalla Legge, presenti e futuri, relativi al premio, alle polizze ed ad altri atti da essa dipendenti, sono a carico del Contraente, anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.

Qualora il Contraente intenda procedere alla registrazione della presente polizza, le spese saranno a totale carico della Società.

11 - FORO COMPETENTE

Il Foro competente è esclusivamente quello dell'Autorità Giudiziaria ove ha sede il Contraente.

12 - RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Per tutto quanto non è diversamente regolato dalla presente polizza, valgono le norme di Legge in vigore.

13 - COASSICURAZIONE E DELEGA

Qualora la Società intenda avvalersi dell'istituto della coassicurazione diretta, si stabilisce che in questo caso la Società assumerà la definizione di SOCIETÀ DELEGATARIA e la percentuale di rischio assicurato a carico della SOCIETÀ DELEGATARIA, quale propria ritenzione non potrà essere inferiore al 60% (sessanta per cento) del rischio globale.

Le altre Società partecipanti al rischio, definite SOCIETÀ COASSICURATRICI la quale propria ritenzione non potrà essere inferiore al 20% (venti per cento) del rischio, saranno tenute a riconoscere come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti di gestione della polizza compiuti dalla SOCIETÀ DELEGATARIA per conto comune, compresa la registrazione della presente polizza, se richiesta dal Contraente, mentre i rapporti con il Contraente saranno tenuti esclusivamente dalla SOCIETÀ DELEGATARIA.

Ognuna delle SOCIETÀ COASSICURATRICI concorrerà al pagamento degli indennizzi liquidati a termini di polizza, in proporzione alla quota di assicurazione rispettivamente assunta, e sarà responsabile soltanto per essa, non implicando il rapporto di coassicurazione alcuna responsabilità solidale (Art. 1911 del Codice Civile).

Le firme apposte dalla SOCIETÀ DELEGATARIA e dalle SOCIETÀ COASSICURATRICI sul contratto di assicurazione lo rendono valido ad ogni effetto nei confronti del Contraente.

Il dettaglio dei capitali assicurati, dei premi imponibili, delle imposte spettanti a ciascuna delle SOCIETÀ COASSICURATRICI, risulta su apposito prospetto allegato alla presente polizza.

14 - DECORRENZA, DURATA, ESCLUSIONE TACITA PROROGA, EVENTUALE FACOLTA' DI PROROGA DELL'ASSICURAZIONE

- 14.1** La polizza ha effetto dalle ore 24.00 del 31/03/2012
La durata della polizza viene stabilita in anni UNO-

FRAZIONAMENTO SEMESTRALE

- 14.2** Alla data del 31/03/2013 la polizza si intenderà cessata a tutti gli effetti senza obbligo di disdetta da parte del Contraente.

- 14.3** Si stabilisce inoltre tra le Parti, che a seguito di richiesta motivata da parte dell'Azienda Contraente, la Società sarà tenuta a concedere la propria disponibilità ad una proroga della assicurazione per un periodo massimo di giorni 90, alle medesime condizioni contrattuali stabilite al momento della assegnazione del con-

tratto, qualora l'Azienda formuli alla Società una richiesta in tal senso entro il trentesimo giorno antecedente la data di scadenza della polizza.

15 - ASSICURAZIONE PER CONTO ALTRUI

Poiché la presente assicurazione potrebbe essere stipulata anche per conto altrui, gli obblighi derivanti dalla polizza devono essere adempiuti dal Contraente, salvo quelli che per la loro natura non possono essere adempiuti che dall'Assicurato, così come disposto dall'Art. 1891 del Codice Civile.

16 - PRESCRIZIONE DEI DIRITTI

I diritti derivanti dal presente contratto di assicurazione si prescrivono entro due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto sul quale il diritto si fonda, ai sensi dell'Art. 2952 del Codice Civile.

17 – GESTIONE DEL CONTRATTO AL BROKER DI ASSICURAZIONE

Il Contraente dichiara di aver affidato la gestione della presente polizza alla Società:

AON s.p.a.
FILIALE DI CUNEO
C.so Nizza, n. 9 - 12100 CUNEO.
ISCRIZIONE AL RUI N. B000117871

Di conseguenza, tutti i rapporti inerenti alla presente assicurazione saranno svolti per conto del Contraente dal Broker incaricato il quale tratterà con l'Impresa.

Ad eccezione delle comunicazioni riguardanti la cessazione del rapporto assicurativo, che debbano necessariamente essere fatte dal Contraente, le comunicazioni fatte all'Impresa dal Broker, in nome e per conto del Contraente si intenderanno fatte dal Contraente stesso. In caso di contrasto tra le comunicazioni fatte dal broker e quelle fatte direttamente dal contraente all'Impresa, prevarranno quest'ultime.

Fermo restando l'inesistenza di qualsiasi rappresentanza dell'Impresa da parte del Broker, le comunicazioni eventualmente fatte dal Contraente al broker potranno intendersi come fatte all'impresa soltanto se tempestivamente trasmesse a quest'ultima ed alla condizione essenziale che la loro data sia oggettivamente certa. In ogni caso, le comunicazioni comportanti la decorrenza di un termine ovvero un aggravamento del rischio potranno essere fatte all'impresa anche dal broker e avranno efficacia dal momento della ricezione da parte della Impresa stessa.

Il pagamento del premio realizzato in buona fede al broker, si considera effettuato direttamente all'Impresa di assicurazioni ai sensi dell'Art. 118 D.LGS 2009/2005.

Per l'attività di gestione dei contratti, l'impresa si impegna a riconoscere al Broker incaricato un compenso professionale calcolato sui premi imponibili (escluse le imposte di assicurazione), del contratto.

Art. 18 - Tracciabilità dei flussi finanziari

La Società assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto.

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari gli strumenti di pagamento devono riportare nella causale il codice identificativo di gara (CIG).

Qualora la Società non assolva agli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge n. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3.

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE –GARANZIE A.R.D.

Art. 1 Veicoli assicurati

Si intendono assicurati tutti quei veicoli iscritti nel Libro Matricola della presente polizza, inclusi gli accessori forniti dalla casa costruttrice ed ogni altra attrezzatura installata anche da altra ditta e che il Contraente ritenga necessaria in relazione al servizio che dovrà svolgere il veicolo stesso, per i quali siano state specificatamente attivate le garanzie di cui agli artt. 9, 10, 11, 12 del presente capitolo.

Art. 2 Colpa grave dell'Assicurato

La Società risponde anche dei danni derivanti da colpa grave del Contraente/Assicurato nonché del conducente del veicolo.

Art. 3 Dolo e colpa grave

La Società risponde dei danni determinati da dolo e colpa grave delle persone di cui il Contraente o l'Assicurato deve rispondere a norma di legge.

Art. 4 Rinuncia al diritto di surrogazione

A parziale deroga dell'art.1916 del C.C. la Società rinuncia all'azione di surroga nei confronti del conducente del veicolo, fatto salvo il caso di dolo.

Art. 5 Modalità di denuncia dei sinistri

I sinistri devono essere denunciati alla Società entro 30 giorni dalla data d'accadimento, o da quando ne sia venuta a conoscenza l'Ufficio della Azienda cui è demandata la gestione dei sinistri .

La denuncia deve contenere l'indicazione dell'entità almeno approssimativa del danno, della data, luogo e modalità di accadimento del sinistro, ed il nominativo/i di eventuali testimoni.

Il Contraente sarà tenuto altresì presentare a successivamente i seguenti documenti complementari:

1) Per le garanzie di cui all'art.9 – Incendio

In caso di danno totale la scheda di demolizione o l'estratto cronologico generale rilasciati dal PRA (Pubblico Registro Automobilistico) nonché copia del verbale dei Vigili del Fuoco, se intervenuti.

In caso di danno parziale le fatture per le sostituzioni e riparazioni eseguite.

2) Per le garanzie di cui all'art.10 – Furto, rapina, estorsione ed art. 11) Eventi Socio – Politici.

In caso di perdita totale del veicolo, la scheda di perdita di possesso e l'estratto cronologico generale rilasciati dal PRA. (Pubblico Registro Automobilistico).

In caso di danno parziale le fatture per le sostituzioni e riparazioni eseguite.

In ogni caso, copia della denuncia presentata all'Autorità di Pubblica Sicurezza.

3) Per le garanzie di cui all'art.12 – Danni accidentali

Qualsiasi documento utile alla valutazione del danno.

A dimostrazione del danno agli enti assicurati, la Società dichiara di accettare quale prova dei beni danneggiati e distrutti, la documentazione contabile e/o le scritture che l'Assicurato sarà in grado di esibire.

L'assicurato deve tenere a disposizione della Società Assicuratrice i residui del sinistro per almeno 7 giorni dopo aver presentato la denuncia di sinistro.

Qualora nel detto periodo il perito nominato dalla Società Assicuratrice non abbia periziato il danno, l'Assicurato potrà procedere alla riparazione dello stesso oppure prendere qualsiasi altra misura ritenuta opportuna.

Il detto periodo di 7 giorni non si applica qualora il veicolo debba essere urgentemente riparato al fine di non interrompere un pubblico servizio.

Art.6 Modalità di liquidazione del danno

Per Autovetture

a) In caso di danno totale, nella liquidazione del danno non verrà applicato nessun degrado se il sinistro si verifica entro sei mesi dalla data di prima immatricolazione.

Se il sinistro si verifica dopo il compimento del sesto mese, ma entro 12 mesi dalla data di prima immatricolazione, il deprezzamento di cui sopra si determinerà nella misura del 1,5 % per ogni mese o frazione di mese. Dopo il dodicesimo mese di immatricolazione del mezzo, il valore è determinato in base a quello indicato sulla rivista "Eurotax Giallo" pubblicata nel mese in cui si è verificato l'evento. Qualora fosse impossibile determinare il valore in base alle valutazioni della rivista Eurotax, si farà riferimento al valore di mercato in base ad elementi raccolti presso i rivenditori di tali automezzi.

Si considera perdita totale del veicolo assicurato anche il caso in cui l'entità del danno sia pari o superiore al 80% del valore commerciale del veicolo al momento del sinistro; in tal caso la Società liquiderà il 100% del valore (con i criteri indicati in precedenza).

Qualora venga riconosciuta la perdita totale del veicolo, la Società subentra nella proprietà del residuo del sinistro.

In caso di sinistro indennizzabile per le garanzie di cui agli artt. 9, 10, 11 e 12 del presente capo si conviene che, a parziale deroga dell'art.1907 del Codice Civile, non si farà luogo all'applicazione della regola proporzionale nei confronti dei veicoli la cui somma assicurata risultasse insufficiente in misura non superiore al 20%. Qualora tale limite dovesse risultare superato, il disposto dell'art.1907 del Codice Civile rimarrà operativo per l'eccedenza rispetto a tale percentuale fermo restando che, in ogni caso, l'indennizzo non potrà superare la somma indicata per il veicolo stesso.

b) In caso di danno parziale non verrà applicato alcun degrado sul costo dei pezzi di ricambio inerenti la carrozzeria, la strumentazione ed i cristalli.

Relativamente alle parti meccaniche in caso di danno parziale fino a 5 anni dalla data di prima immatricolazione non verrà applicato nessun deprezzamento sul valore delle parti sostituite, in seguito verrà applicato un deprezzamento fino ad un massimo del 50%.

Per altri veicoli:

c) In caso di danno totale la Società indennizzerà una somma nel limite del valore dichiarato dal Contraente per ciascun veicolo compresi gli accessori. Nella liquidazione del danno non verrà applicato nessun degrado se il sinistro si verifica entro sei mesi dalla data di prima immatricolazione.

Se il sinistro si verifica dopo il compimento del sesto mese, ma entro 12 mesi dalla data di prima immatricolazione, il deprezzamento di cui sopra si determinerà nella misura del 1,5 % per ogni mese o frazione di mese. Dopo il dodicesimo mese di immatricolazione del mezzo, il valore è determinato in base a quello indicato sulla rivista "Eurotax Giallo" pubblicata nel mese in cui si è verificato l'evento. In caso di mancata quotazione o di cessazione della sua pubblicazione anche su altri bollettini ufficiali, il valore del veicolo è determinato in base alla quotazione media del mercato dei rivenditori autorizzati al netto del valore residuo. Dal valore del veicolo al momento del sinistro verrà detratto il valore di recupero.

Si considera danno totale quello per cui il costo di riparazione eccede il 80% del valore del veicolo al momento del sinistro purché il Contraente abbia provveduto alla demolizione del relitto.

d) In caso di danno parziale la Società rimborsa, senza tener conto del degrado d'uso (eccetto per i pezzi soggetti ad usura), le spese sostenute per riparare o sostituire le parti danneggiate, distrutte od asportate. L'indennizzo complessivo non può comunque superare, nel limite del capitale assicurato, il valore del veicolo al momento del sinistro.

In caso di DANNO TOTALE PER TUTTI I VEICOLI :

La Società provvede oltre alla liquidazione del danno ad indennizzare **nel limite massimo di € 2.000,00** per ogni sinistro i maggiori costi regolarmente documentati e relativi a:

- A. recupero, traino, trasporto, parcheggio e custodia presso officine per riparazioni o per la demolizione
- B. costo per la cancellazione al P.R.A. del veicolo danneggiato
- C. spese di immatricolazione e passaggio di proprietà di un nuovo veicolo similare (solo se il veicolo danneggiato sia risultato di proprietà del Contraente e sia stato presentato idoneo certificato comprovante la perdita di possesso del veicolo/natante danneggiato).

Per tutti i veicoli:

Nel caso in cui la Società non provveda a periziare il veicolo danneggiato entro il termine di sette giorni previsto dal precedente art.5 o nel caso in cui il veicolo debba essere urgentemente riparato al fine di non interrompere un pubblico servizio, l'Assicurato è esonerato dall'obbligo di non effettuare le riparazioni prima del controllo dei danni fatto da un tecnico della Società, a condizione che i documenti di spesa siano costituiti da fatture dettagliate e idonea documentazione fotografica.

Il giudizio sull'idoneità della documentazione sopraindicata e sull'equità della spesa spetta comunque alla Società che ha pertanto facoltà, entro 15 giorni dal ricevimento della documentazione, di richiedere la messa a disposizione del veicolo per un accertamento postumo.

La richiesta, rende l'indennizzo non esigibile, fino all'espletamento della procedura.

L'Assicurato ha l'obbligo di comunicare la data ed il luogo in cui il veicolo sarà visionabile.

L'Assicurato ha facoltà di partecipare alla perizia con un proprio tecnico. L'accordo fra i 2 periti, libero da ogni formalità, sarà vincolante per le parti.

In caso di mancato contraddittorio o di mancato accordo, la Società pagherà entro 20 giorni dalla data, con offerta senza obbligo per il percipiente di sottoscrivere gli atti di quietanza, la somma pari alla valutazione del proprio perito sulla base delle condizioni di polizza.

Qualora l'Assicurato non si ritenesse soddisfatto potrà avvalersi della procedura arbitrale tecnica, così come disciplinata dalle condizioni di polizza.

Art. 7 Clausola arbitrale

Mancando l'accordo sulla liquidazione, questa è deferita a due periti, uno per parte.

Tali periti, persistendo il disaccordo, ne nominano un terzo; le decisioni sono prese a maggioranza.

Se una parte non provvede o se manca l'accordo sulla nomina del terzo perito la scelta è fatta, ad istanza della parte più diligente, dal Presidente del Tribunale competente. Ciascuna delle parti sostiene la spesa del proprio perito, quella del terzo perito fa carico per metà al Contraente, che conferisce alla Società la facoltà di liquidare e pagare detta spesa e di detrarre la quota da lei dovuta dall'indennità spettantegli.

Art. 8 Pagamento dell'indennizzo

8.1 – Pagamento dell' indennizzo al Contraente

Verificata l'operatività della garanzia e concordato il danno la Società provvede al pagamento dell'indennizzo direttamente al Contraente entro 30 giorni dalla sottoscrizione delle quietanze di pagamento.

8.2 - Pagamento dell'indennizzo al Riparatore convenzionato con la Società

Verificata l'operatività della garanzia e concordato il danno la Società ha facoltà di provvedere al pagamento dell'indennizzo direttamente al riparatore convenzionato con la Società, a seguito di accordo intervenuto tra il Contraente ,la Società e il riparatore cui il Contraente- proprietario del veicolo – abbia rilasciato opportuna delega ad incassare dalla Società la somma pattuita per la riparazione.

Art. 9 Incendio

Oggetto della garanzia:

La Società copre i danni cagionati al veicolo da incendio, qualunque ne sia la causa, e si obbliga ad indennizzare i danni materiali e diretti arrecati al veicolo assicurato, sia fermo che in circolazione. L'assicurazione è

prestata altresì per i danni materiali e diretti causati al veicolo assicurato dall'azione del fulmine e dall'esplosione e scoppio anche esterni al mezzo.

Esclusioni:

La garanzia incendio non comprende i danni avvenuti in conseguenza di:

- I danni derivanti dal mancato uso del veicolo o suo deprezzamento;
- I danni derivanti da guerre, insurrezioni, fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo

Art. 10 Furto

Oggetto della garanzia

La Società risponde della perdita del veicolo o di sue parti in conseguenza di furto, rapina o estorsione, nonché dei

danni subiti dal veicolo stesso nell'esecuzione o nel tentativo di tali reati.

La copertura del rischio Furto e/o rapina si intende estesa anche ai danni che il veicolo dovesse subire durante la

circolazione dello stesso, successiva all'evento.

Esclusioni

La garanzia furto non comprende i danni avvenuti in conseguenza di:

- Furto e rapina commessi dai dipendenti del Contraente o dell'Assicurato durante lo svolgimento dell'attività lavorativa;
- Mancato uso dell'autoveicolo o del suo deprezzamento;
- Guerre, insurrezioni e fenomeni di trasmutazioni del nucleo dell'atomo.

La Società risponde altresì dei danni da scasso subiti dal veicolo assicurato per l'esecuzione o il tentativo di furto o

rapina di oggetti ed accessori non assicurati.

La garanzia si estende ai danni alle parti interne del veicolo.

Art. 11 Eventi Speciali

Oggetto della garanzia:

La Società risponde dei danni subiti dal veicolo o della perdita del veicolo stesso avvenuti in occasione di tumulti popolari, scioperi, sommosse, dimostrazioni, atti di terrorismo, sabotaggio e vandalismo ed atti dolosi in genere.

La Società risponde inoltre dei danni subiti dal veicolo o della perdita del veicolo stesso, avvenuti in occasione di terremoto, eruzioni vulcaniche, rottura di ponti, trombe d'aria, tempeste, uragani, alluvioni, grandine, bora e venti in genere, inondazioni, frane, smottamenti, sprofondamento di strade, allagamenti, maremoti, crollo di edifici e manufatti in genere, straripamenti, mareggiate, caduta di neve, ghiaccio, pietre, valanghe e slavine.

In caso di sinistro, liquidabile a termini di polizza, la Società corrisponderà la somma concordata tra le parti, a titolo di indennizzo, con l'applicazione di una **FRANCHIGIA FISSA ED ASSOLUTA pari a :**

- € 250,00 relativamente ai veicoli classificati autovetture;
- € 500,00 relativamente ai veicoli classificati autocarri, autobus, veicoli speciali, rimorchi.

Art. 12 Danni accidentali per i veicoli indicati all'art. 54) – lettera a) b) c) d) del Codice della Strada.

Oggetto della copertura:

La Società copre i danni subiti dal veicolo assicurato in conseguenza di collisione con veicoli, persone o animali, urto contro qualsiasi ostacolo, ribaltamento, uscita di strada durante la circolazione sia su aree pubbliche sia su aree private.

Esclusioni

La garanzia non opera:

- _ se il conducente non è abilitato a norma delle disposizioni in vigore;
- _ per i danni avvenuti in conseguenza di:
 - Eruzioni vulcaniche, terremoti, sviluppo – comunque insorto – di energia nucleare o di radioattività;
 - Trombe d'aria, uragani, alluvioni, inondazioni, grandine, frane e smottamenti;
 - Tumulti popolari, atti di terrorismo, scioperi, sommosse, atti di vandalismo, sabotaggio o comunque dolosi;
 - Atti di guerra, occupazione militare, invasione, insurrezione;
- _ Per i danni causati da materiali o animali trasportati sul veicolo;
- _ Per i danni durante la partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali ed alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara.
- _ Per i danni avvenuti in conseguenza di guida da parte di persone in stato ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti.

Sono inoltre esclusi dall'assicurazione i guasti meccanici in genere se verificatisi non congiuntamente ad altro danno indennizzabile a termini di polizza.

In caso di sinistro, liquidabile a termini di polizza, la Società corrisponderà la somma concordata tra le parti, a titolo di indennizzo, con l' applicazione di una **FRANCHIGIA FISSA ED ASSOLUTA pari a :**

- pari ad € 250,00(duecentocinquanta/oo) per i veicoli classificati AUTOVETTURA ;
- pari ad € 500,00(cinquecento/oo) per i veicoli classificati AUTOCARRI E AUTOBUS.

art.13 Cristalli (garanzia non valida per ciclomotori e motocicli)

Il rimborso delle spese sostenute dall'Assicurato e documentate, per la riparazione e/o la sostituzione dei cristalli delimitanti l'abitacolo del veicolo e danneggiati da cause accidentali, fenomeni naturali o fatti di terzi.

La garanzia non comprende:

- le rigature, le segnature, le screpolature e simili;
- i danni causati ad altre parti del veicolo dalla rottura dei cristalli;
- i danni derivanti ai cristalli a seguito di operazioni di applicazione o rimozione degli stessi.

La garanzia é prestata fino alla concorrenza :

di € 1.500,00.= per ogni sinistro .

In caso di sostituzione :

la Società corrisponderà la somma concordata tra le parti, a titolo di indennizzo, con l' applicazione di una **FRANCHIGIA FISSA ED ASSOLUTA pari a : € 150,00.**

Resta inteso che la franchigia non verrà applicata nel caso in cui l'Azienda si avvalga per la riparazione e/o sostituzione del cristallo danneggiato di riparatore convenzionato con la Società.

In caso di riparazione : la garanzia è prestata senza l'applicazione della franchigia

Art. 14. Tassazioni Separate e Combinazioni di Garanzia

L'assicurazione viene prestata dalla Società con la applicazione di tassazioni e/o costi separati da calcolarsi alle somme stabilite dal Contraente ed indicanti il valore del veicolo o natante assicurato.

A richiesta del Contraente possono essere adottate esclusivamente le seguenti combinazioni di garanzia:

- Ia **DANNI DA INCENDIO**
- Ila **DANNI DA INCENDIO / EVENTI SPECIALI**
- IIla **DANNI DA INCENDIO / EVENTI SPECIALI / DANNI DA FURTO o RAPINA**
- IVa **DANNI DA INCENDIO / EVENTI SPECIALI / DANNI PER GUASTI INTEGRALI**
- Va **DANNI DA INCENDIO / EVENTI SPECIALI / DANNI DA FURTO O RAPINA / DANNI PER GUASTI INTEGRALI**

LA GARANZIA "CRISTALLI" VIENE PRESTATO ESCLUSIVAMENTE A RICHIESTA DEL CONTRAENTE IN AGGIUNTA ALLE DIVERSE COMBINAZIONI SOPRA INDICATE, CON IL PAGAMENTO DEL RELATIVO PREMIO COME RIPORTATA NELLA TABELLA DELLE TASSAZIONI.

15 Gestione della polizza a Libro Matricola - Regolazione del Premio -

L'Assicurazione ha per base un libro matricola nel quale sono iscritti i veicoli da coprire inizialmente e successivamente. Per i veicoli che venissero inclusi in garanzia nel corso dell'annualità assicurativa, il premio sarà determinato in base alle condizioni stabilite nelle nella scheda di offerta in sede di gara.

Sono ammesse sostituzioni dei veicoli purché:

- le esclusioni e le inclusioni avvengano nel corso dell'annualità assicurativa

Il premio di ciascun veicolo è calcolato in ragione del 1/360 per ogni giornata di garanzia.

Per le inclusioni, le garanzie decorrono dalla data ed ora richiesta dal Contraente o dal Broker, purché non antecedenti la data di ricevimento della comunicazione da parte della Società. Le esclusioni decorreranno dalle ore 24.00 della data comunicazione alla Società.

Le differenze di premio attive e passive eventualmente risultanti in sede di regolazione, dovranno essere corrisposte entro il 90° giorno dal ricevimento da parte del Contraente della relativa appendice.

La polizza è pertanto soggetta a regolazione del premio e prevede un conguaglio al termine della annualità assicurativa, computato sui veicoli effettivamente assicurati. Se il conguaglio determina una restituzione di premio, questa verrà effettuato al netto delle imposte di assicurazioni.

TABELLA DEI TASSI E PREMI ANNUI (x 1.000)

| CATEGORIE | GARANZIE ACCESSORIE | | | | |
|--|---------------------|-------|-----------------|------------------|--------------------|
| | INC. | FURTO | EVENTI SPECIALI | GUASTI INTEGRALI | CRISTALLI PREMIO € |
| VEICOLI | | | | | |
| AUTOVETTURE | | | | | |
| AUTOBUS / SCUOLABUS / FILOBUS | | | | | |
| AUTOCARRI/VEICOLI SPECIALI | | | | | |
| MOTOCICLI | | | | Escluso | Escluso |
| RIMORCHI | | | | Escluso | Escluso |

I TASSI E I PREMI SONO INDICATI AL NETTO DELLE SOLE IMPOSTE DI ASSICURAZIONE E SONO VALIDI PER L'INTERA DURATA DELLA POLIZZA CONVENZIONE.

LA SOCIETÀ

IL CONTRAENTE

GARANZIE COMPLEMENTARI SEMPRE OPERANTI

art.1) . Danni Per Imbrattamento

Intendendosi il rimborso delle spese sostenute dal Contraente proprietario del veicolo a seguito di danneggiamento alle parti interne del veicolo, inconseguenza del trasporto occasionale per soccorso di vittime di incidenti stradali.

La garanzia è altresì operante quando il trasporto che ha provocato il danno sia stato effettuato per soccorso di infortunati od infermi per fatto non connesso ad eventi di circolazione stradale.

Il trasporto deve essere provato da idonea dichiarazione rilasciata da addetti del pronto soccorso, da personale medico di nosocomi e/o ospedali o da Pubblica Autorità.

La garanzia é prestata fino alla concorrenza di Euro 1.500,00= per ogni sinistro.

art. 2) Perdita Chiavi del Veicolo

La Società indennizza il rimborso delle spese, sostenute e documentate, per l'apertura delle portiere e la sostituzione delle serrature con altre dello stesso tipo a seguito di perdita o sottrazione delle chiavi relative all'autoveicolo identificato in polizza. La garanzia è estesa ai congegni elettronici di apertura e di sbloccaggio di sistemi di antifurto.

Il rimborso viene effettuato senza applicazione di degrado per l'uso o la vetustà, con il limite di € 750,00 per ogni sinistro.

art.3) Rimborso Imposta Di Proprieta'del Veicolo

La Società indennizza il risarcimento del danno corrispondente alla perdita della parte d'imposta di proprietà relativa al periodo che intercorre fra la data del sinistro indennizzabile a termini di polizza e la data di scadenza dell'imposta pagata. La garanzia è operante in caso di perdita totale e definitiva del veicolo assicurato.

LA SOCIETÀ

IL CONTRAENTE